

Università
della
Svizzera
italiana

Facoltà
di
scienze
biomediche

Regolamento degli studi **2021**

7 ottobre 2021



Il Consiglio dell'Università della Svizzera italiana (USI) visti la Legge sull'Università della Svizzera italiana, sulla Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana e sugli Istituti di ricerca del 3 ottobre 1995 (art. 11); il Regolamento per le ammissioni e le immatricolazioni all'Università della Svizzera italiana del 14 aprile 2000, decreta:

Art 1. Campo di applicazione e rinvio

1. Il presente regolamento disciplina le procedure di verifica e di valutazione previste per il conseguimento dei titoli di studio di primo livello in medicina conferiti dalla Facoltà di Scienze biomediche e precisamente:
 - Bachelor of Medicine (B Med);
 - Master of Medicine (M Med).
2. Il conferimento del dottorato in medicina (Dr. med), del dottorato di ricerca in biomedicina (PhD), dei titoli di formazione continua (Certificate, Diploma, Master of Advanced Studies) e di eventuali altri titoli è disciplinato da separati specifici regolamenti.
3. Per il Master in Cognitive Psychology in Health Communication (MCPHC), il cui titolo è rilasciato dalla Facoltà di scienze biomediche congiuntamente con la Facoltà di psicologia dell'Università San Raffaele di Milano, valgono le disposizioni del *Regolamento degli studi valido per gli studenti immatricolati dall'anno accademico 2020/2021* della facoltà di Comunicazione, cultura e società. Per il contenzioso si fa invece riferimento alle istanze della Facoltà di scienze biomediche.
4. Per quanto concerne le tasse si applica il Regolamento per le ammissioni e le immatricolazioni dell'Università della Svizzera italiana.

Art 2. Crediti ECTS

1. Il computo dei crediti è conforme al European Credit Transfer System (ECTS).
La quantità di crediti ECTS per unità didattica corrisponde all'impegno reale medio.
Si assume che un credito ECTS corrisponde a 25-30 ore di lavoro effettivo dello studente.
2. Il Bachelor of Medicine comporta 180 ECTS corrispondente a un periodo standard di studio di tre anni a tempo pieno. Nel caso di studio a tempo parziale, la durata viene prolungata di conseguenza.

* I termini di genere maschile utilizzati nel presente Regolamento si riferiscono sempre anche ai loro corrispettivi femminili.

3. Il Master of Medicine comporta 180 ECTS corrispondente a un periodo standard di studio di tre anni a tempo pieno ¹.
4. L'acquisizione dei crediti consegue al superamento dei relativi esami o altra forma di valutazione.

Art. 3
Lingua di insegnamento

1. La lingua di insegnamento dello studio di Bachelor è il tedesco. Singole unità didattiche possono essere tenute in inglese.
2. La lingua di insegnamento dello studio di Master è l'inglese. Singole unità didattiche possono essere tenute in italiano o tedesco.

Art 4.
Inizio dello studio

Gli studi di Bachelor e di Master in medicina possono essere iniziati soltanto nel semestre autunnale.

Cap. II

Ammissione agli studi di medicina

Art. 5
Ammissione al Bachelor

1. I requisiti e la procedura per l'ammissione agli studi e l'assegnazione dei posti di studio sono regolati nelle "Limitazioni d'ammissione agli studi di medicina presso l'USI" del 2 dicembre 2016, nel Regolamento per le ammissioni e le immatricolazioni dell'USI e nel presente Regolamento degli studi di medicina.
2. Il termine d'iscrizione per lo studio di medicina è fissato da Swissuniversities ed è ogni anno il 15 febbraio. Iscrizioni tardive non vengono considerate.
3. L'ammissione agli studi di medicina avviene tramite l'USI mentre l'iscrizione ai semestri successivi segue le disposizioni dell'USI.

Art 6.
Ammissione al Master

1. L'ammissione al Master in medicina richiede il titolo di Bachelor of Medicine (approfondimento in Clinical medicine) di 180 ECTS o una formazione equivalente, conseguito presso un'università riconosciuta dall'USI.
2. I titolari di un Bachelor of Medicine di un'università svizzera sono ammessi al Master in medicina senza condizioni, a seconda della capacità di ammissione.
3. Per tutti gli altri diplomi di Bachelor di un'università riconosciuta, l'equivalenza al Bachelor of Medicine (approfondimento in Clinical medicine) viene verificata per il suo contenuto.
4. Non sono ammessi al Master in medicina dell'USI gli studenti che sono stati esclusi dagli studi di medicina in un'altra università o da un corso di studio comparabile o che hanno già completato un tale corso di studio presso un'università svizzera a livello di Master.

Art. 7 Bachelor

1. Gli studenti immatricolati all'USI assolvono il programma Bachelor presso l'Università di Basilea (UniBas).
2. Per l'organizzazione degli studi e la verifica delle conoscenze acquisite fa stato il Regolamento degli studi di Bachelor in medicina della Facoltà di medicina dell'UniBas.
3. Il Diploma e il Diploma supplement sono rilasciati dall'USI.
4. Eventuali provvedimenti relativi a valutazioni e note competono alla Facoltà di medicina dell'UniBas.
5. Eventuali provvedimenti di esclusione dagli studi di medicina competono all'USI su proposta della Facoltà di medicina dell'UniBas.

Art 8. Struttura generale

1. Il programma Master comprende
 - 4 semestri di formazione teorica e clinica (semestri I-IV)
 - un semestre di pratica clinica (semestre V);
 - un semestre conclusivo per i temi complementari, la redazione della tesi di Master e la preparazione agli esami finali e federali (semestre VI).
2. La formazione clinica comprende
 - 2 giorni settimanali per 12 settimane per ciascun semestre presso enti clinici convenzionati
 - 16 giorni complessivi presso studi medici, 8 presso medici di famiglia e 8 presso pediatri.
3. La partecipazione alla formazione clinica è impegnativa e sottoposta a controllo secondo le modalità previste dalla Commissione per gli studi ².

Art 9. Organi e competenze

1. Gli organi preposti all'organizzazione della formazione e agli esami sono:
 - a. il Delegato per gli studi (DS)
 - b. il Delegato per gli esami (DE)
 - c. la Commissione per gli studi (CS)
 - d. la Commissione per gli esami (CE)
2. Il DS è un professore di ruolo della facoltà. Egli coordina l'organizzazione del programma del Master.
3. Il DE è un professore di ruolo della facoltà. Egli vigila sull'applicazione del presente Regolamento per tutto quanto attiene all'organizzazione ed allo svolgimento degli esami.
4. La CS è formata da 4 professori di ruolo, dal responsabile per la pratica clinica e dal DS che la presiede. Essa definisce il programma degli studi in ogni suo dettaglio e sovrintende le tesi di Master.
5. La CE è formata da 4 professori di ruolo responsabili di moduli, dal responsabile per gli OSCE e dal DE che la presiede. Essa definisce il programma degli esami in ogni suo dettaglio ed in particolare decide in prima istanza sui contenziosi relativi agli esami.

Art 10. Ottenimento del titolo

L'ottenimento del titolo di Master in medicina comporta:

- il superamento degli esami semestrali relativi alle unità didattiche previste dal piano degli studi (30 ECTS per ciascun semestre I-IV, 15 ECTS per il semestre VI);
- l'assolvimento di un semestre di pratica clinica (30 ECTS);
- l'elaborazione di una tesi di Master (15 ECTS);
- l'approvazione delle unità del portfolio richieste;
- il superamento degli esami finali di facoltà.

Art 11. Verifica delle conoscenze

Le conoscenze acquisite sono verificate tramite

- esami scritti a scelta multipla;
- esami oggettivi clinici strutturati;
- tesi di Master.

Art 12. Condizioni di avanzamento negli studi

1. L'iscrizione al semestre III è subordinata al superamento degli esami del primo anno (60 ECTS).
2. L'inizio della pratica clinica nel semestre V è subordinata al superamento degli esami del secondo anno (60 ECTS).
3. L'iscrizione al semestre VI è subordinata all'assolvimento della pratica clinica.
4. La ripetizione del I o del II anno comporta la ripetizione sia della formazione in aula sia della formazione al letto del paziente.

Art 13. Sistema di valutazione

1. La nota di valutazione, secondo il tipo di verifica, è binaria (accettato/respinto) o scalare. Nella valutazione scalare la nota è definita secondo una scala da 1 a 10, con incrementi di 0.5; sono considerate insufficienti le note inferiori a 6³.
2. Le valutazioni degli esami scritti sono scalari. Le valutazioni relative agli esami clinici sono binarie.
3. L'esame scritto valutato con nota inferiore a 6 può essere ripetuto al massimo 2 volte.
4. L'esame clinico non accettato non può essere ripetuto e comporta la ripetizione dell'anno.
5. I crediti ECTS corrispondenti ad ogni unità didattica sono acquisiti quando la relativa verifica è superata con una nota sufficiente o convalidata. Nella valutazione binaria è richiesta in ogni caso l'accettazione.

Art 14. Sessioni di esame

1. Sono previste due sessioni di esame:
 - una sessione ordinaria;
 - una sessione di recupero.
2. Al termine di ciascun semestre è prevista una sessione ordinaria (sessione invernale e sessione estiva). Prima dell'inizio del semestre autunnale è prevista una sessione di recupero (sessione autunnale).
3. Compongono la sessione ordinaria tutti gli esami per le unità didattiche e i corsi impartiti nel semestre precedente la sessione. Compongono la sessione di recupero tutti quegli esami per i quali vi siano candidati.

Art 15. Iscrizione agli esami

1. Può iscriversi agli esami lo studente che è regolarmente iscritto alla Facoltà, che ha pagato le tasse conformemente al Regolamento per le ammissioni e le immatricolazioni all'USI e che soddisfa le condizioni previste nel presente Regolamento.
2. La domanda di iscrizione deve essere inoltrata alla segreteria di Facoltà entro i termini e nella forma richiesti dalla segreteria stessa.
3. La segreteria di Facoltà è competente per verificare la validità della domanda e comunica eventuali impedimenti. Per quanto tuttavia riguarda il rispetto delle scadenze previste sia dal piano degli studi che dal presente Regolamento, la responsabilità spetta allo studente stesso.
4. Se il candidato si è iscritto o è stato ammesso o ha sostenuto un esame senza esserne in diritto, la prova sarà ritenuta nulla dalla segreteria al momento della registrazione del voto.

Art. 16 Ritiro dagli esami

1. Il candidato può ritirarsi da un esame fino a 5 giorni prima della data fissata per quest'ultimo, comunicandolo per iscritto (per posta, via fax o tramite posta elettronica) alla segreteria di Facoltà. Fa stato la data del timbro postale o della trasmissione per via elettronica.
2. L'iscrizione è, in questo caso, considerata come non avvenuta. In caso di esami già sostenuti, le note ottenute per ogni esame sono mantenute, qualunque sia il risultato, indipendentemente dalla giustificazione del ritiro da altri esami.
3. Il candidato che non si presenta o che non porta a termine un esame senza una valida giustificazione viene considerato respinto per quell'esame.
4. L'eventuale giustificazione viene considerata solo se è inoltrata dallo studente alla segreteria di Facoltà in forma scritta entro 10 giorni dall'esame stesso. Il motivo dell'assenza deve essere grave (seri problemi di salute o altro grave impedimento) e debitamente comprovato dal candidato. Il DE può chiedere accertamenti più approfonditi circa la giustificazione o un certificato medico e se del caso può far capo ad un medico fiduciario.

Art. 17 Esame scritto a scelta multipla

1. L'esame scritto a scelta multipla (MC) è una prova in cui vengono valutate le conoscenze e le competenze acquisite nelle unità didattiche semestrali.
2. A partire dal secondo semestre sono valutate anche le competenze acquisite nei semestri precedenti.
3. La definizione delle domande del MC compete ai responsabili di modulo e dei temi disciplinari "trasversali" in collaborazione con i docenti designati.
4. La CE convalida le domande del MC.
5. Per ciascun semestre è organizzato un unico MC della durata massima di 4 ore e mezza.
6. I criteri di valutazione e di soddisfazione del MC sono definiti dalla CE.
7. La valutazione del MC può essere affidata a un istituto specializzato.
8. Per il passaggio all'anno successivo fa stato la media dei 2 MC semestrali.

9. Sono consentite al massimo 2 ripetizioni d'anno. Il terzo insuccesso comporta l'esclusione dagli studi di medicina in una università svizzera.

**Art. 18
Esame
oggettivo
clinico
strutturato**

1. L'esame oggettivo clinico strutturato (OSCE) è una prova pratica che verifica le capacità cliniche dei candidati.
2. Per ciascun semestre è organizzato un OSCE comprendente 4 (semestri I-IV) o 12 stazioni (semestre VI, esame finale).
3. Per ciascuna singola stazione è prevista la partecipazione attiva di attori simulanti un caso clinico predisposto dalla CE.
4. I criteri di valutazione e di soddisfazione degli OSCE sono definiti dalla CE.
5. La valutazione degli OSCE dei semestri I-II è formativa.
6. Per il passaggio al V semestre fa stato la somma dei 2 OSCE semestrali.
7. Non è prevista la ripetizione di OSCE.

**Art. 19
Esame finale
di Master**

1. Nella sessione estiva susseguente il V semestre è previsto esame finale di Master comprendente un MC che verifica tutte le conoscenze previste nel piano degli studi e un OSCE a 12 stazioni.
2. L'esame finale di Master può essere ripetuto al massimo due volte nella sessione estiva dell'anno successivo.
3. Il superamento dell'esame finale di Master è condizione necessaria per l'iscrizione all'Esame federale.

**Art. 20
Corsi
opzionali**

1. Il curriculum di studio comprende un'ampia offerta di corsi opzionali.
2. Ciascun corso opzionale comporta 12 ore di lezione ed equivale a 1 ECTS.
3. L'elenco dei corsi opzionali è definito annualmente dal Consiglio di facoltà su proposta del CS e pubblicato nel sito con largo anticipo.
4. Gli studenti si iscrivono a 2 corsi opzionali per semestre entro il 31 maggio.
5. Un corso opzionale è attivato con almeno 5 iscritti.
6. La frequenza ai corsi opzionali scelti è obbligatoria. È ammessa una sola assenza per corso. Il docente può concedere ulteriori assenze. In tal caso può assegnare compiti supplementari.
7. Ciascun corso opzionale è oggetto di valutazione, binaria o scalare.
8. La forma e la modalità della valutazione compete al docente.
9. Ciascuno studente è tenuto ad acquisire 4 corsi opzionali in ciascuno dei primi due anni. Qualora non li avesse acquisiti è tenuto al recupero nell'anno successivo.

**Art. 21
Strumenti e
ausili speciali
per esami**

1. Informazioni concernenti l'uso di strumenti sussidiari per gli esami sono comunicate agli studenti con largo anticipo rispetto all'inizio degli esami.
2. Lo studente che per sostenere gli esami necessita di mezzi ausiliari o misure speciali per motivi di salute, ne fa notifica al DS prima dell'iscrizione agli esami.

**Art. 22
Atti illeciti**

Se nel corso di un esame sussistono indizi che un candidato ricorra a mezzi illeciti, i sorveglianti devono presentare un rapporto scritto al DE che, se opportuno, avvierà la procedura prevista nell'art. 31 del presente regolamento.

**Art. 23
Protezione
delle domande
d'esame**

1. In forza dell'interesse pubblico prevalente ad esami affidabili e validi, è vietato raccogliere o diffondere domande d'esame.
2. La registrazione scritta o digitale delle domande d'esame comporta l'attribuzione della nota 1 all'esame in questione.
3. La raccolta o la diffusione delle domande d'esame dopo l'esame può essere punita con misure disciplinari conformemente all'Art. 31 del presente regolamento.
4. La CE può inoltre richiedere al Rettorato l'esclusione da uno o più semestri o l'esclusione totale dal programma.

**Art. 24
Consultazione
dell'esame**

Nell'ambito di un'istanza di reclamo o di ricorso lo studente interessato ha diritto di prendere visione dell'esame per una durata limitata a un'ora per MC e a mezz'ora per un OSCE, limitatamente alle parti giudicate errate.

**Art. 25
Portfolio**

1. Il portfolio consiste nella raccolta dei casi clinici discussi e approvati dal docente di riferimento nell'ambito della formazione al letto del paziente o presso gli studi medici prevista nei singoli moduli.
2. Il caso clinico è descritto sotto forma di un rapporto strutturato.
3. I casi clinici sono definiti dai responsabili di modulo.
4. Il numero dei casi clinici è definito annualmente dalla CS in base alle proposte dei responsabili di modulo e comunicato agli studenti.

**Art. 26
Tesi
di Master**

1. La tesi di Master (MT) è un lavoro personale che dimostra la capacità dello studente di applicare una metodologia idonea ad analizzare e approfondire un argomento in ambito clinico, biomedico, bioinformatico o umanistico.
2. L'elenco delle MT abbinato con il direttore di tesi è definito annualmente dalla CS e pubblicato nel sito.
3. Il direttore di tesi è un membro della facoltà (professore di ruolo, professore assistente, professore titolare, professore aggregato, libero docente, Group leader di istituti affiliati) oppure un professore di una facoltà di (bio)medicina di un'altra università svizzera oppure un terzo previa autorizzazione del Consiglio dei professori.
4. Il direttore di tesi può essere coadiuvato da un co-direttore da lui nominato.
5. La supervisione della MT può essere delegata a terzi, mentre la responsabilità rimane al direttore della MT anche in questi casi.
6. Il direttore di tesi definisce il contenuto, il piano e il metodo della MT nella forma strutturata prevista e sottoscritta congiuntamente con lo studente e provvede, se del caso, alla sua sottomissione e approvazione da parte del Comitato etico competente.
7. La MT deve essere consegnata in versione definitiva entro il 31 maggio del terzo anno.

8. Il direttore di tesi approva o respinge la MT.
9. Nel secondo caso lo studente presenta una nuova MT su un nuovo argomento. Un secondo fallimento comporta l'esclusione dagli studi di medicina in un'università svizzera.
10. Per ulteriori dettagli si rimanda alle "Direttive per la tesi di Master".

Art. 27
Semestre
di pratica
clinica

1. Il semestre di pratica clinica (SPC) consiste in almeno 6 mesi di attività clinica in un istituto riconosciuto in Svizzera o all'estero.
2. Il SPC vale 30 ECTS.
3. Per i dettagli si rimanda alle "Direttive per la pratica clinica".

Cap. V

Disposizioni generali

Art. 28
Riconoscimento
di prestazioni di
studio sostenute
all'esterno della
Facoltà

1. La Facoltà consente l'immatricolazione oltre il primo semestre del Bachelor di studenti che abbiano effettuato prestazioni di studio in altre facoltà in ragione delle equipollenze dei corsi frequentati e superati nella facoltà di origine con i corsi previsti dal piano di studi della Facoltà di scienze biomediche, ispirandosi ai principi applicabili in caso di mobilità e di uguaglianza di trattamento.
2. Il DE definisce per gli studenti provenienti da altro corso le equipollenze e le relative verifiche di effettiva equivalenza sulla base delle conoscenze e capacità acquisite, il livello degli studi al quale sono immatricolati e specifica un curriculum personalizzato.
3. La Facoltà può prevedere condizioni preliminari aggiuntive solo nel caso di studenti provenienti da curriculum di rami diversi.
4. Accordi generali di collaborazione con altre università e istituzioni di formazione superiore possono sostituire le procedure individuali di riconoscimento.

Art. 29
Richiesta
d'equipollenza

1. La richiesta d'equipollenza è inoltrata dopo l'immatricolazione all'Università ed al momento dell'iscrizione al corso di studi prescelto. La domanda contiene in particolare i seguenti elementi:
 - la descrizione delle prestazioni di studio effettuate nella facoltà di origine, in altri istituti, uffici o organizzazioni riconosciute e l'indicazione delle prestazioni di studio corrispondenti nella facoltà per le quali esso chiede l'equipollenza;
 - i crediti acquisiti per ogni prestazione e le eventuali valutazioni;
 - una certificazione ufficiale circa le prestazioni svolte, le modalità e criteri di valutazione, i crediti e le valutazioni ottenuti all'esterno dell'Università della Svizzera italiana.
2. Le prestazioni di studio per le quali è riconosciuta l'equipollenza sono convalidate in crediti ECTS con le eventuali relative note o valutazioni.
3. Il DE può chiedere in ogni momento la produzione di documenti in originale.

**Art. 30
Congedi**

1. In caso di maternità, servizio militare o civile obbligatorio, malattia grave e altre circostanze che rappresentino a giudizio del Decano difficoltà rilevanti al regolare svolgimento degli studi, lo studente può ottenere un congedo di regola non superiore a due semestri. Eventuali eccezioni devono essere autorizzate dal Decano.
2. Lo studente in congedo mantiene l'immatricolazione pagando una tassa ridotta conformemente al Regolamento per le ammissioni e le immatricolazioni all'USI e beneficia della legittimazione come studente senza frequentare alcuna attività didattica.
3. Lo studente in congedo non ha di regola il diritto di sostenere esami o difendere la tesi di Master.
4. Allo studente in congedo nel semestre autunnale viene sospesa la sessione invernale degli esami. Allo studente in congedo nel semestre primaverile vengono sospese le sessioni estiva e autunnale. Durante i congedi per maternità, servizio militare o civile o malattia grave debitamente comprovati è possibile in ogni caso sostenere gli esami di corsi che si sono già frequentati.

**Art. 31
Misure disciplinari**

1. Il Consiglio di Facoltà può sanzionare con le misure disciplinari previste al capoverso successivo i seguenti comportamenti degli studenti:
 - l'indisciplina e la violazione dell'ordine interno universitario;
 - il ricorso a mezzi illeciti nel corso di un esame scritto o orale;
 - il plagio nella redazione di un lavoro scritto (lavoro semestrale, rapporto di stage o progetto, tesi di laurea, ecc.); commette in particolare plagio lo studente che consegna un lavoro scritto non redatto, anche solo in parte, di proprio pugno o in cui spaccia come propri i risultati di lavori o gli esiti di ricerche di terzi.
2. Nei casi menzionati al cpv. 1, il Decano, svolta l'inchiesta ad opera del DE e del Decano stesso, nel rispetto del diritto dello studente di essere sentito, può pronunciare (anche cumulativamente) le seguenti misure disciplinari, tenuto conto della responsabilità dello studente e della gravità dell'atto illecito:
 - l'ammonimento;
 - l'annullamento dell'esame o del lavoro scritto nel quale è stato constatato l'atto illecito; in tal caso l'esame o il lavoro scritto sarà registrato con il voto 1 e considerato come non superato;
 - la sospensione da una o più sessioni d'esame, ritenuta la possibilità di frequentare i corsi;
 - la sospensione per uno o più semestri della possibilità di acquisire crediti relativi a lavori scritti;
 - la sospensione da uno o più semestri e conseguentemente, dagli esami relativi ai corsi impartiti nel o nei semestri sospesi;
 - l'annullamento di tutti gli esami sostenuti nella sessione nella quale è stato constatato l'atto illecito; in tal caso gli esami saranno registrati con il voto 1 e considerati come non superati.
3. Rimane riservata la competenza delle altre istanze universitarie di pronunciare l'esclusione dello studente o di segnalare i fatti ad altre autorità.

4. Contro la decisione del Decano è dato reclamo alla Facoltà, in nome della quale decide la Commissione dei reclami.

**Art. 32
Contenzioso**

1. Ogni decisione rilevante per i diritti o le aspettative dello studente, comprese le valutazioni d'esame è comunicata in forma scritta.
2. Contro tali decisioni, se prese in particolare dal Decano, dal DE, da singoli docenti, da giurie d'esame, da commissioni o da servizi, lo studente può interporre reclamo e provocare una decisione della Facoltà, in nome della quale decide la Commissione dei reclami.
3. Contro le decisioni della Facoltà lo studente può inoltrare ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Via Pretorio 16, 6901 Lugano.
4. Reclami e ricorsi devono essere inoltrati entro 30 giorni dalla notifica della decisione impugnabile e motivati in forma scritta. Vale per analogia la legge di procedura per le cause amministrative del Cantone Ticino, escluse le interruzioni per ferie giudiziarie.
5. Per i reclami non è dovuta tassa; per i ricorsi totalmente o parzialmente respinti può essere addebitata, e di regola chiesta in deposito prima della decisione, una tassa fino a CHF 500.-.

**Art. 33
Revisione**

1. Il presente Regolamento o le singole disposizione dello stesso possono essere modificati dal Consiglio di Facoltà alla maggioranza assoluta dei suoi membri.
2. Ogni proposta di modifica deve essere previamente posta all'ordine del giorno e comunicata ai membri almeno 10 giorni prima della seduta del Consiglio di Facoltà.

**Art. 34
Decorrenza**

Il presente Regolamento entra in vigore il 7 ottobre 2021 e sostituisce quello precedente del 11 gennaio 2020. Esso si applica integralmente a tutti gli studenti immatricolati a partire dall'anno accademico 2020-21.

1. Il programma di formazione nei semestri I-IV è computato come segue:

- 2 settimane introduttive = 3 ECTS
- 2 ore disciplinari trasversali settimanali x 12 settimane = 3 ECTS
- 2 ore multidisciplinari settimanali x 12 settimane = 3 ECTS
- 4 ore settimanali a gruppi di 24 x 12 settimane = 5 ECTS
- 4 ore settimanali a gruppi di 8 x 12 settimane = 5 ECTS
- 2 corsi opzionali = 2 x 12 ore = 2 ECTS
- 2 giorni in ospedale = 15 ore effettive x 12 settimane = 180 ore = 6 ECTS
- 8 ore di studio individuale = 8 x 12 = 96 ore = 3 ECTS

In totale 30 ECTS per semestre, in conformità con i criteri vigenti nell'ambito del "sistema di Bologna":

- 1 ECTS= 25-30 ore di lavoro complessive
- 1 semestre = 30 ECTS = 750-900 ore complessive.

2. Ad. Es. la piattaforma Checkpoint

3. Valutazione scalare:

ECTS grado A	10	6	eccellente
ECTS grado B	9 – 9,5	5,5	molto buono
ECTS grado C	8 – 8,5	5	buono
ECTS grado D	7 – 7,5	4,5	soddisfacente
ECTS grado E	6 – 6,5	4	sufficiente
ECTS grado F	5 – 5,5	3,5	insufficiente
ECTS grado FX	4 – 4,5	3	gravemente insufficiente
ECTS grado FX	3 – 3,5	2,5	pessimo

Università
della
Svizzera
italiana



Facoltà
di
scienze
biomediche

Regolamento
degli studi
1° gennaio 2020